Accelerant Insurance Europe SA/NV

con sede legale in Bastion Tower Level 20, Place Du Champ de Mars 5, 1050 Brussels Belgium, Capitale Sociale €20.561.500,00
Autorità di Vigilanza Competente National Bank of Belgium e Financial Services and markets authority – Abilitata ad operare in Italia in regime di Stabilimento con codice IVASS D975R e numero di iscrizione I.00172 del 02.12.2020
Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) – Tel. 0642114850 Fax 0642114851
e-mail: tialia@accelins.com PEC: accelerantinsuranceeu@legalmail.it - P.IVA: 16084711007 - REA: RM 1634070



Colibri Italia S.r.I - Sede legale: Via Copernico, 8 20125 Milano
Tel. +39. 06 42114604 Fax. +39.06 42114852- www.colibri-italia.com
E-mail: info@colibri-italia.com – Pec: colibriitaliasrl@pec.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL PERITO ASSICURATIVO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale);
- b) DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo);
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario;
- d) Questionario;
- e) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E - OVE PREVISTO - DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale del Perito Assicurativo

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Accelerant Insurance Europe SA/NV

Prodotto: "Perito Assicurativo"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurato verso Terzi.

È una polizza di responsabilità nella forma "claims made": significa che copre le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.



Che cosa è assicurato?

- Danni Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio dell'attività professionale del Perito Assicurativo.
- La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
- Sono previste garanzie aggiuntive opzionali valide solo dietro corresponsione di Premio aggiuntivo e richiamate nel Modulo di Polizza con l'indicazione "Operante".



Che cosa non è assicurato?

Per legge, non sono considerati Terzi e non sono coperti dalla Assicurazione:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente
- i rappresentanti legali dell'Assicurato, i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti o collaboratori di ogni ordine e grado (salvo che con riferimento alla prestazione di eventuali garanzie RCO), le ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante legale o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza.
- L'Assicurazione è valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento notificate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di validità del contratto, conseguenti o comunque collegate a fatti, errori, omissioni posti in essere non prima del periodo di Retroattività stabilito in Polizza (cd. *Claims Made*).



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione ti copre per le attività professionali svolte nei Paesi dell'Unione Europea ed equiparati (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e
di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono
comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio di Polizza si paga alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte.

Il pagamento del Premio può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale o di anno più frazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Il mancato pagamento delle rate successive comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta da inviarsi per iscritto con raccomandata, e-mail PEC o Fax, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza della polizza ed in assenza di richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato durante la vigenza della polizza, la stessa si rinnoverà per ulteriori dodici mesi, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.

Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale

del Perito Assicurativo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Accelerant Insurance Europe SA/NV



Ultimo aggiornamento disponibile giugno 2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sede Legale della compagnia: Accelerant Insurance Europe SA/NV, Bastion Tower Level 20, Place Du Champ de Mars 5, 1050 Brussels Belgium,

Informazioni della compagnia: Accelerant Insurance Europe SA/NV – Abilitata ad operare in Italia in regime di Stabilimento con codice IVASS D975R e numero di iscrizione I.00172 del 02.12.2020, ed è autorizzata dalla National Bank of Belgium Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brussels, tel. +32 2 221 21 11, e-mail: info@nbb.be, sito web: https://www.nbb.be/en

e dal Financial Services and Markets Authority Rue du Congrès 12-14, 1000 Brussels, tel. +32(0)2 220 52 11, sito web https://www.fsma.be/en

Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) – tel. +39 0642114850 fax +39 06 0642114851– e-mail : italia@accelins.com - PEC: accelerantinsuranceeu@legalmail.it - P.IVA: 16084711007 - REA RM 1634070

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Accelerant Insurance Europe SA/NV ammonta a 20.561.500,00 euro.

Si precisa che l'indice di solvibilità riferito alla gestione di tutti i rami danni, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è disponibile in quanto l'anno 2021 rappresenta il primo esercizio di attività della Società e pertanto esso potrà essere reso noto solo nella prima relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies del D.Lgs. 209/2005. La politica di capitalizzazione della Società, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, è quella di mantenere l'indice di solvibilità in eccesso al 150%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Danni Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Perito Assicurativo. Le garanzie sono altresì estese:

- ai Danni Patrimoniali cagionati dall'Assicurato a Terzi, in conseguenza dell'errata applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni;
- alle Richieste di risarcimento collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di
 documenti quali atti, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile
 scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma, eccetto il formato elettronico, (escluse le obbligazioni,
 titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, ai suoi predecessori o a
 terzi dagli stessi incaricati, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata;
- ai Danni Patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni:
- alla responsabilità civile derivante da ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato o da taluna delle persone
 del cui operato egli sia tenuto a rispondere limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute;
- ai Danni corporali, Danni materiali, e Danni patrimoniali cagionati a Terzi, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che in eventuali sedi secondarie stabili. Sono compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti del cui fatto l'Assicurato debba rispondere.
- ai danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato in caso di sanzioni fiscali comminate ai Clienti, e riconducibili ad errori od omissioni colposi commessi dall'Assicurato stesso nello svolgimento dell'attività professionale.
- ai Danni patrimoniali, cagionati da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere;
- Responsabilità civile verso i prestatori d'opera dipendenti (RCO).

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

(valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza, o in una apposita Appendice, e dietro versamento del relativo premio)

Garanzia Postuma decennale

In caso di morte, invalidità, pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione definitiva dell'attività per sua libera volontà e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall'albo professionale per motivi disciplinari), le garanzie si intendono estese alle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato od ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della Polizza, per atti illeciti commessi dall'Assicurato, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di assicurazione della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati.



Che cosa non è assicurato?

Le garanzie non operano:

- per le Richieste di Risarcimento derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato di attività diverse da quelle indicate nel Modulo di polizza;
- per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza, che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
- a favore di un Assicurato che non sia autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare le attività indicate nel Modulo di Polizza, oppure che sia stato colpito da provvedimento di sospensione, revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività.
- Ele garanzie restano in ogni caso operanti in relazione alle Richieste di Risarcimento riferibili ad Atti Illeciti commessi prima della data del provvedimento.
- L'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori le circostanze di cui sopra entro 7 giorni dalla data di accadimento, fornendo copia della relativa documentazione.
- S Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:

Rischi esclusi

- I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;
- II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'Assicurato, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi;
- per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari inflitti direttamente all'Assicurato, o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'art. 17.6;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- per le Richieste di risarcimento derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione;
- quando il Contraente è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- per Richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447);
- per le Richieste di Risarcimento derivanti dalla omissione nella stipula o modifica di assicurazioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- per le richieste di risarcimento dovute a:
 - la perdita, il danneggiamento, la distruzione, distorsione, cancellazione, corruzione o alterazione dei DATI ELETTRONICI per qualsiasi causa (inclusi, a titolo esemplificativo, VIRUS INFORMATICI) o perdita di possibilità di utilizzo, riduzione della funzionalità, della disponibilità o guasto alla sicurezza di qualsiasi sistema informatico, hardware, programma, software, raccoglitore di dati, microchip, circuito integrato o dispositivo simile in apparecchiature informatiche o non informatiche, nè costi, spese di qualsiasi natura risultanti da ciò, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza alla perdita.
 - o per DATI ELETTRONICI si intendono fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per comunicazioni, interpretazione o elaborazione mediante elaborazione di dati elettronici ed elettromeccanici o apparecchiature controllate elettronicamente; si intendono compresi programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e la manipolazione di dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.
 - per VIRUS INFORMATICO si intende un insieme di istruzioni o codici corruttivi, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso un insieme di istruzioni o codici non autorizzati introdotti in modo doloso, programmatico o altro, che si propagano attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. A titolo esemplificativo e non esaustivo per COMPUTER VIRUS si intendono anche i c.d. "cavalli di Troia" e "bombe a tempo o logica";
- per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- Ø per le Richieste di risarcimento dovute a perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate o contribuite da o derivanti da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto nucleare o dalla combustione di combustibile nucleare.
 - le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto nucleare, reattore o altro assemblaggio nucleare o componente nucleare di esso.
 - qualsiasi arma o dispositivo che impieghi fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o forza o materia radioattiva.
 - le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi materia radioattiva. L'esclusione in questa

sottoclausola non si estende agli isotopi radioattivi, diversi dal combustibile nucleare, quando tali isotopi vengono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o altri simili scopi pacifici.

- o qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.
- Questa esclusione è considerata essenziale e prevalente su qualsiasi cosa contenuta in questa assicurazione in contrasto con essa.
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da qualsiasi responsabilità effettiva o presunta di qualsiasi tipo per qualsiasi pretesa in relazione a perdite o danni direttamente o indirettamente causati da, derivanti da, risultanti da, o conseguenza della natura pericolosa dell'amianto o di qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi quantità o in qualunque modo connesso o al quale abbia contribuito la presenza di amianto;
- er le Richieste di Risarcimento derivanti da danni o perdite causati direttamente o indirettamente da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da parte o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni o perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altro causa o evento che concorrono contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno. Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o la minaccia della stessa, di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, che agiscano da soli o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o governo(i), impegnato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere il pubblico, o qualsiasi parte del pubblico, in una situazione di minaccia o costrizione. Questa esclusione riguarda anche perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo relativa a qualsiasi atto di terrorismo. Se gli Assicuratori affermano che a causa di questa esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta da questa assicurazione, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione sia ritenuta non valida o inapplicabile, il resto rimarrà pienamente in vigore;
- Per le Richieste di Risarcimento svolte nei confronti dell'Assicurato da parte di collaboratori, dipendenti e praticanti che si siano avvalsi delle prestazioni dell'Assicurato, salvo che siano state regolarmente fatturate;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
 - per i danni di qualsiasi natura, sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti: ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi,

- alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, salvo quanto previsto all'art. 17.5.1 - Responsabilità civile verso terzi nella conduzione dello Studio e dall'art. 17.5.2. RCO;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto);
- Per Richieste di Risarcimento derivanti dall'attività peritale svolta per conto degli Assicuratori;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o assistiti da parte dell'Assicurato, di sue società o di suoi sub-appaltatori;
- per le Richieste di Risarcimento in qualunque modo derivanti da o connesse a Rischi dell'Energia Nucleare sia che tali rischi siano sottoscritti direttamente a titolo di assicurazione e/o tramite Pool e/o Associazioni;
- per i Danni Punitivi: non saranno in nessun caso considerati indennizzabili ai termini della presente polizza i c.d. "Danni Punitivi/esemplari/multipli" neanche qualora la condanna derivi da fatti o responsabilità che sarebbero assicurati ai termini della presente polizza;
- per le Richieste di risarcimento dovute a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa (sia che tale perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa sia stata subita da un assicurato o da una terza parte) di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causata da, contribuito da, risultante da, derivante da, in connessione o comunque in qualsiasi modo direttamente o indirettamente imputabile a:
 - o Coronavirus; e
 - o Malattia da coronavirus (COVID-19); e
 - o Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2); e
 - o qualsiasi mutazione o variazione di a), b) o c) di cui sopra; e
 - o qualsiasi malattia infettiva designata o trattata come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità; e
 - o qualsiasi timore o anticipazione di quanto sopra a), b), c), d) od e), indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza;
- per il pagamento di qualsiasi indennizzo derivante da qualsiasi atto di terrorismo direttamente o indirettamente causato, coadiuvato da, derivante da, o connesso a inquinamento o contaminazione biologica, chimica, radiologica o nucleare; Valgono altresì le seguenti limitazioni:
- Soli Assicuratori non saranno in nessun caso obbligati a fornire copertura né a pagare alcun reclamo o fornire alcun beneficio ai sensi delle presenti condizioni di polizza, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale reclamo o la fornitura di tale beneficio esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione divieto o restrizione ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- Qualora i supporti di elaborazione dati elettronici fossero assicurati dal presente Contratto e subiscano perdite fisiche o danni assicurati dal presente Contratto, la base di valutazione sarà il costo dei supporti vergini più i costi di copia dei DATI ELETTRONICI dal backup o dagli originali di un precedente generazione. Questi costi non includono la ricerca e l'ingegneria né i costi di ricreazione, raccolta o assemblaggio di tali DATI ELETTRONICI. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto vuoto. Tuttavia, la presente polizza non indennizzerà alcun importo relativo al valore di tali DATI ELETTRONICI né all'assicurato né a qualsiasi altra parte, anche se tali DATI ELETTRONICI non potranno essere ricreati, raccolti o assemblati.
- per i danni di qualsiasi natura, sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti: ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva,

mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza; di seguito i rispettivi sottolimiti:

- Privacy: € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno e per sinistro;
- Perdita documenti: € 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione:
- Perdite patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni: scoperto del 10% (10 percento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- Ingiuria e diffamazione: limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute, entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro;
 - Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per anno assicurativo; si intendono comunque esclusi:
 - Danni sofferti dall'Assicurato come conseguenza di fuoriuscita d'acqua per guasto o rottura di impianti tecnici idrici, igienici, di riscaldamento;
 - Danni materiali inclusi i danni cagionati da furto o incendio a beni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo:
 - Danni di qualsiasi natura occorsi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, elevazione e demolizione;
 - o Danni di qualunque natura derivanti dalla circolazione di qualunque veicolo.
- Responsabilità civile verso i prestatori d'opera dipendenti (RCO): € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per anno assicurativo ed una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro: L'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo, dovrà darne avviso agli Assicuratori, anche per il tramite di Colibrì Italia srl, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista

Cosa fare in caso di sinistro?

Gestione da parte di altre imprese: Non prevista

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile).

Dichiarazioni inesatte o reticenti	All'atto della sottoscrizione del contratto si ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che possono comportare un aggravamento del rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l'effettuazione da parte dell'Assicurato di attività non precedentemente dichiarate può comportare aggravamento del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la Perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza.

Quando e	come devo pagare?
Premio	 Il pagamento del premio – che è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% – può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 54 del Regolamento IVASS n. 40 del 04/08/2018 e successive modifiche): assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Intermediario; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario gli Assicuratori o l'intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. è ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?							
Durata	La copertura assicurativa ha durata annuale o di un anno più frazione. Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo. In mancanza di disdetta da inviarsi per iscritto con raccomandata, e-mail PEC o Fax, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza della polizza ed in assenza di richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato durante la vigenza della polizza, la stessa si rinnoverà per ulteriori dodici mesi, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.						
Sospensione	Non prevista.						

Come posso disdire la polizza?						
Ripensamento dopo la stipulazione	Per i soli contratti Danni stipulati a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento della Polizza e la Compagnia Assicurativa restituirà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.					
Risoluzione	Dopo ogni denuncia di qualunque Richiesta di risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia l'Assicurato che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.					



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato ai professionisti, iscritti al proprio albo/registro professionale se esistente, che svolgono l'attività di Perito Assicurativo.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: 25%.
- costi dei PPI: non previsti

COME POSSO PRE	ESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?				
All'impresa assicuratrice	Ogni reclamo deve essere indirizzato all'Impresa ai seguenti indirizzi: Accelerant Europe SA/NV Bastion Tower Level 20, Place Du Champ de Mars 5, 1050 Brussels Belgium, Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) E-mail: reclami@accelins.com oppure Colibrì Italia srl Servizio Reclami Via Leonida Bissolati, 54 00187 Roma - Italia Fax: +39 0642114851 E-mail: reclami@colibri-italia.com				
All'IVASS	Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Servizi Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 Roma Italia Tel.: 800 486661 (dall'Italia), Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero) Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353, E-mail: ivass@pec.ivass.it Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link: http://www.ivass.it nella sezione Guida ai Reclami				
Financial Services and Markets Authority	Financial Services and Markets Authority Rue du Congrès 12-14, 1000 Brussels, tel. +32(0)2 220 52 11, sito web https://www.fsma.be/en				
National Bank of Belgium	National Bank of Belgium boulevard de Berlaimont 14 - 1000 Brussels - RPR Brussels - VAT BE 0203.201.340 - info@nbb.be - +32 2 221 21 11				
PRIMA DI RICORRERE di risoluzione delle cont	ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi troversie, quali:				
Mediazione	La mediazione in materia di contratti assicurativi è obbligatoria. Si procede interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)				
Negoziazione assistita	Attraverso richiesta del proprio avvocato all'Impresa.				
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la definizione di controversie transnazionali, i reclami inviati all'IVASS possono essere direttamente inviati al relativo organismo estero di risoluzione delle controversie, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.				

AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Accelerant Insurance Europe SA/NV

Accelerant insurance Europe 3A/NV
con sede legale in Bastion Tower Level 20, Place Du Champ de Mars 5, 1050 Brussels Belgium, Capitale Sociale €20.561.500,00
Autorità di Vigilanza Competente National Bank of Belgium e Financial Services and markets authority − Abilitata ad operare
in Italia in regime di Stabilimento con codice IVASS D975R e numero di iscrizione I.00172 del 02.12.2020.
Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) − Tel. 0642114850 Fax 0642114851
e-mail: italia@accelins.com PEC: accelerantinsuranceeu@legalmail.it - P.IVA: 16084711007 - REA: RM 1634070

ACCELERANT

Colibrì Italia S.r.I - Sede legale: Via Copernico, 8 20125 Milano
Tel. +39. 06 42114604 Fax. +39.06 42114852- www.colibri-italia.com
E-mail: info@colibri-italia.com – Pec: colibriitaliasrl@pec.it

POLIZZA Responsabilità Civile Professionale del Perito Assicurativo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CondRCPPeritiAssicurativiAccelerant21.03



GLOSSARIO / DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto - identificato nel Modulo di Polizza - i cui interessi sono protetti dall'Assicurazione. In caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel Modulo di Polizza; in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende l'Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel Modulo di Polizza i partners, i professionisti associati e tutti i soci e Collaboratori, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della polizza.

Assicuratori

Accelerant Insurance Europe SA/NV – Abilitata ad operare in Italia in regime di Stabilimento con codice IVASS D975R e numero di iscrizione I.00172 del 02.12.2020.

Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) – Tel. 0642114850 Fax 0642114851 – <u>italia@accelins.com</u> - PEC: <u>accelerantinsuranceeu@legalmail.it</u> - P.IVA: 16084711007 – REA RM 1634070.

Atto Illecito

I. qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, negligenza, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'*Assicurato* o da persone del cui operato egli debba legalmente rispondere nell'esercizio dell'attività professionale;

II. qualsiasi atto doloso o fraudolento compiuto dalle persone del cui operato l'Assicurato debba legalmente rispondere nell'esercizio dell'attività professionale.

Ai fini del contratto di assicurazione, atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo *Atto Illecito*.

Circostanza

I. qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una *Richiesta di risarcimento* nei confronti dell'*Assicurato*;

II. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'*Assicurato*, da cui possa originare una *Richiesta di risarcimento*;

III. qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

Claims Made

Sono "claims made" le Polizze che assicurano le *Richieste di risarcimento* notificate all'*Assicurato* - e dal medesimo denunciate agli *Assicuratori* - per la prima volta durante il *Periodo di Assicurazione*, purché connesse a/derivanti da errori, azioni od omissioni occorsi dopo la data di *Retroattività* convenuta. Terminato il *Periodo di Assicurazione*, cessano gli obblighi degli *Assicuratori* e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Cose

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Costi e Spese

Tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti da o in nome e per conto dell'Assicurato - previo consenso scritto degli Assicuratori — necessari all'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di risarcimento, sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.

Danni Corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di Cose.

Danno Patrimoniale Il pregiudizio economico che colpisce direttamente il patrimonio del danneggiato. Non

costituisce *Danno Patrimoniale* la valutazione economica di un *Danno Corporale* o di un *Danno*

Materiale.

Danno risarcibile

La somma dovuta dall'Assicurato, a titolo di capitale e spese che il medesimo sia tenuto a risarcire a *Terzi* per effetto di un provvedimento giudiziale, di un accordo di mediazione o di una transazione quale conseguenza di un *Atto illecito*.

Franchigia

La parte del danno risarcibile a termini di *Polizza* – indicato in un ammontare fisso nel *Modulo di Polizza* - che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *Franchigia* non può essere assicurata da altri assicuratori. Gli *Assicuratori* sono obbligati per la parte del danno risarcibile eccedente l'importo della *Franchigia*.



Indennizzo

La somma pagabile all'Assicurato dagli Assicuratori in caso di Richiesta di risarcimento garantita dalla Polizza.

Limite di Indennizzo (Massimale) La massima esposizione finanziaria degli Assicuratori rispetto al Danno risarcibile derivante da ciascuna Richiesta di risarcimento. La Polizza può prevedere un Limite di indennizzo aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione: in tal caso il relativo importo è indicato nel Modulo di Polizza e rappresenta la massima esposizione finanziaria degli Assicuratori rispetto ai Danni risarcibili derivanti da tutte le Richieste di risarcimento ricadenti in un Periodo di assicurazione. Qualora sia previsto un sottolimite di Indennizzo per una o più voci di rischio, esso non si

intende in aggiunta al Limite di Indennizzo, ma è parte dello stesso. Il sottolimite di Indennizzo rappresenta la massima esposizione finanziaria degli Assicuratori rispetto ai Danni risarcibili

sotto la relativa voce di rischio.

Modulo di Polizza

Il documento - parte integrante della Polizza - che contiene i dati relativi a Contraente, Assicurato, Limite di Indennizzo ed eventuali sottolimiti, Franchigia o Scoperto, Periodo di Assicurazione, Retroattività, Premio, nonché altre informazioni, quali estensioni di garanzia, esclusioni specifiche, specificazioni del rischio.

Periodo di **Assicurazione** Il periodo indicato nel Modulo di Polizza, intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza della Polizza.

Polizza Premio Il documento che prova l'Assicurazione.

Questionario

Il corrispettivo della Polizza, dovuto dal Contraente agli Assicuratori

Proposta

Il documento attraverso il quale l'Assicurato fornisce agli Assicuratori le informazioni necessarie alla valutazione e quotazione del rischio da assumere. Il Questionario - Proposta forma parte integrante della Polizza.

Retroattività

Il Periodo di tempo compreso tra la data di retroattività indicata nel Modulo di Polizza e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione. La Retroattività è il periodo anteriore al Periodo di assicurazione nel quale l'Assicurato può essere incorso in negligenze od omissioni da cui abbia tratto una Richiesta di risarcimento.

Richiesta di Risarcimento (Sinistro)

Qualsiasi manifestazione proveniente da terzi – stragiudiziale o giudiziale - diretta, scritta ed espressa della volontà di ottenere dall'Assicurato il risarcimento di un danno asseritamente causato da un Atto illecito dell'Assicurato stesso. Più Richieste di Risarcimento derivanti da o connesse al medesimo Atto illecito si considereranno a tutti gli effetti della Polizza come un'unica Richiesta di Risarcimento, e pertanto saranno soggette all'applicazione di un unico Limite di Indennizzo ed un'unica Franchigia e/o Scoperto.

Rischio

La probabilità che si verifichi un fatto che dia luogo ad una Richiesta di risarcimento.

Scoperto

La parte del danno risarcibile a termini di Polizza – indicata in termini percentuali nel Modulo di Polizza - che rimane a carico dell'Assicurato. Lo Scoperto può essere soggetto ad un importo minimo e ad un massimo indicati nel Modulo di Polizza, e non può essere a sua volta assicurato da altri assicuratori. Gli Assicuratori sono obbligati per la parte del danno risarcibile eccedente l'importo dello Scoperto.

Terzi

Tutti i soggetti che non siano legati all'Assicurato da un vincolo contrattuale. Nell'assicurazione della responsabilità civile professionale sono da considerarsi Terzi anche i Clienti dell'Assicurato, limitatamente ai danni che lo stesso possa avere provocato nell'esercizio dell'attività professionale assicurata. La definizione di Terzi non include:

- coniuge, genitori e figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- i rappresentanti legali dell'Assicurato, i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti o collaboratori di ogni ordine e grado (salvo che con riferimento alla prestazione di eventuali garanzie RCO), le ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante legale o di cui sia - direttamente od indirettamente - azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Validità temporale delle garanzie - Clausola Claims made - Garanzia postuma

La presente polizza è in forma "Claims made". L'Assicurazione è valida esclusivamente per le *Richieste di risarcimento* poste a conoscenza dell'*Assicurato* – e da questi comunicate per iscritto agli *Assicuratori* in accordo con le condizioni della presente Polizza - per la prima volta durante il *Periodo di Assicurazione*, e conseguenti a fatti, errori, omissioni posti in essere non prima del periodo di retroattività indicato nel *Modulo di Polizza*.

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 11 – Obblighi delle Parti in caso di *Richiesta di risarcimento – Circostanze*, sono ritenute valide le *Richieste* di *Risarcimento* e le denunce di *Circostanze* pervenute agli *Assicuratori* entro i 30 (trenta) giorni successivi alla *scadenza* della *Polizza*, purché riferite a *Richieste* ricevute e/o *Circostanze* apprese dall'*Assicurato* durante il *Periodo di Assicurazione*.

Le garanzie possono essere estese alle *Richieste di risarcimento* pervenute all'*Assicurato* od ai suoi eredi successivamente alla scadenza della *Polizza*, ove la garanzia postuma di cui alla "Condizione soggetta a pattuizione espressa "A" sia stata attivata in base ai termini e condizioni della stessa.

Art. 2 - Calcolo e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio successive alla prima debbono essere pagati entro quindici giorni dalla scadenza prevista, altrimenti l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento da parte del *Contraente*.

Il Premio potrà essere pagato agli Assicuratori tramite gli Intermediari delegati attraverso cui la polizza viene prodotta.

Art. 3 - Altre assicurazioni - secondo rischio

Solo nel caso in cui riceva una *Richiesta di risarcimento*, l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto agli *Assicuratori* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *rischio*, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione interverrà a secondo rischio e cioè solo dopo esaurimento dei *Limiti di indennizzo* previsti dalle altre assicurazioni, fermo in ogni caso il *Limite di indennizzo* stabilito nel *Modulo di Polizza*.

Ove una *Richiesta di risarcimento* attivi la garanzia postuma di una precedente *polizza* sottoscritta da altri assicuratori, questa assicurazione interverrà a secondo rischio per le somme eccedenti i limiti di indennizzo della *polizza* precedente, ed a primo rischio per le somme non garantite dalla *polizza* precedente.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese dall'Assicurato e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dagli *Assicuratori* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del *Rischio* gli *Assicuratori* sono tenuti a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 5 – <u>Casi di Cessazione dell'Assicurazione</u>

La Polizza cessa nei casi di:

- Decesso dell'Assicurato, cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione per pensionamento o cancellazione dall'Albo professionale; in tali casi il rapporto si estingue alla prima scadenza annuale;
- radiazione o sospensione dell'*Assicurato* per qualsiasi motivo dall'Albo professionale; in tal caso la garanzia cesserà in relazione ad atti illeciti commessi dopo il provvedimento di radiazione o sospensione dell'*Assicurato*.

Art. 6 - Recesso in caso di Richiesta di risarcimento

Dopo ogni denuncia di qualunque *Richiesta di risarcimento* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto *dell'Indennizzo*, sia l'*Assicurato* che gli *Assicuratori* hanno facoltà di recedere da questa *Polizza* con preavviso scritto di 30 giorni.

In caso di recesso da parte degli *Assicuratori*, gli stessi restituiranno all'*Assicurato* la frazione del *Premio* relativa al periodo di *rischio* non corso, al netto delle imposte.



Art. 7 - Durata e Rinnovo dell'Assicurazione

Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dal Contraente con raccomandata, e-mail PEC o Fax agli Assicuratori almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata nel Modulo di Polizza, la presente Polizza si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore anno, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.

All'atto del rinnovo, l'Assicurato dovrà rilasciare dichiarazione di assenza sinistri e assenza di cambiamenti materiali del rischio, mediante sottoscrizione dell'apposito "Questionario di Rinnovo", che verrà messo a disposizione almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata nel Modulo di Polizza dall'Assicuratore presso l'Agenzia o il Broker che intermedia il presente contratto.

In assenza di avvenuta ricezione del Questionario di Rinnovo, la Polizza si intenderà rinnovata alle medesime condizioni, ferma l'applicabilità dell'art. 4 "Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio – Aggravamento e diminuzione".

Gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con le stesse modalità di cui sopra, inviando raccomandata all'Assicurato.

In assenza di disdetta di una delle Parti, l'Assicuratore mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto del giorno della scadenza qualora il pagamento avvenga entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Il mancato pagamento del premio entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.

Rimane ferma la facoltà di recesso in caso di sinistro, così come previsto dall'art. 6) delle Condizioni di Polizza.

Art. 8 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali derivanti dal Contratto sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le attività professionali svolte nei Paesi dell'Unione Europea ed equiparati (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le garanzie di *Polizza* non saranno operanti con riferimento a qualunque *Richiesta di risarcimento* promossa e che debba essere trattata in via stragiudiziale, di arbitrato o giudiziale, in Paesi diversi dall'Italia.

Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non regolato dal contratto e per la sua interpretazione si rinvia alle norme di legge vigenti in Italia.

Art. 11 - Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di risarcimento / Circostanza

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia del presente contratto che gli Assicuratori ricevano denuncia scritta della Richiesta di risarcimento o di qualsiasi Circostanza della quale sia venuto a conoscenza nel più breve tempo possibile; in ogni caso, l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori, anche per il tramite di Colibrì Italia srl, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto;
- la copia della Richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nominativo delle persone coinvolte;

Le Richieste di risarcimento avanzate in relazione a Circostanze comunicate alla Società nei termini di cui sopra, saranno a tutti gli effetti trattate come Richieste di risarcimento.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di risarcimento.

Ove pervenga una citazione giudiziaria, questa, anche se la Richiesta di risarcimento non sia stata precedentemente comunicata, dovrà essere trasmessa agli Assicuratori entro 10 giorni dal ricevimento.

Gli Assicuratori hanno diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato loro dall'inadempimento di tale obbligo.



L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutte le informazioni necessarie alla gestione del Sinistro e dovrà cooperare secondo quanto gli Assicuratori potranno ragionevolmente richiedere.

Verificata l'operatività della *Polizza* ed istruito il fascicolo, gli *Assicuratori* provvederanno a valutare l'eventuale *Danno risarcibile* ed a liquidarlo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli *Assicuratori* avranno il diritto di assumere a nome dell'*Assicurato*, la gestione delle *Richieste di risarcimento* e della lite, e potranno nominare avvocati o consulenti legali affinché rappresentino sia gli *Assicuratori* che l'Assicurato, assumendone i relativi *Costi e Spese* nel limite di un quarto del *Limite di Indennizzo* stabilito per ogni *Richiesta di risarcimento* ed in aggiunta allo stesso (art. 1917 Codice Civile, 3° comma). Ove l'Assicurato rifiuti tale nomina, i Costi e le Spese per la propria difesa resteranno a carico dell'Assicurato e non saranno indennizzabili ai sensi della presente contratto. In ogni caso, gli *Assicuratori* non riconoscono *Costi e Spese* per Legali e Periti scelti dall'*Assicurato* e non preventivamente approvati. In nessun caso verranno riconosciuti compensi professionali superiori a quelli determinati in base alle tariffe professionali applicabili e, per quanto riguarda i legali, dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni.

L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione ad alcuna Richiesta di Risarcimento né concordare l'entità del danno risarcibile e si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.

Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato. Qualora tale ultimo rifiuti di acconsentire ad una transazione raccomandata per iscritto dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, il Danno risarcibile da parte degli Assicuratori non potrà eccedere l'ammontare della transazione raggiunta, inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto.

Art. 12 - Diritto di Surrogazione

Gli *Assicuratori* sono surrogati, fino a concorrenza dell'*Indennizzo* pagato o da pagare e dei *Costi e Spese* sostenuti o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'*Assicurato*.

Art. 13 - Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

L'Assicurato che si renda complice di, o provochi una Richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta, esagerando dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando fatti non rispondenti al vero, producendo documenti falsi, occultando prove, ovvero agevolando gli intenti fraudolenti di Terzi, perde il diritto ad ogni Indennizzo. Il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dell'Assicurato per eventuali risarcimenti già effettuati.

Art. 14 - Mediazione

Eventuali controversie tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di risarcimento e sull'operatività della Polizza, andranno in prima istanza sottoposte a tentativo di mediazione in base al regolamento in essere presso l'Organismo di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio del luogo di residenza dell'Assicurato. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di attivare un procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza (o sede legale) del *Contraente*.

Art. 16 - Variazioni e comunicazioni

Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante emissione da parte degli **Assicuratori** di apposito documento (allegati/appendici).

Tutti gli avvisi e le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, fax o per e-mail:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori queste dovranno avvenire:
 - Accelerant Insurance Europe SA/NV –Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) Tel. 0642114850
 Fax 0642114851 e-mail <u>italia@accelins.com</u> PEC: <u>accelerantinsuranceeu@legalmail.it</u> P.IVA: 16084711007 REA: RM 1634070;
 - in alternativa all'indirizzo:
 - II. Colibrì Italia S.r.I, Intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, sezione A nr. A000591666 con sede legale in Milano, alla via Niccolò Copernico, 8 20125 Milano; Tel. +39. 06 42114604 Fax. +39.06 42114852- e-mail info@colibri-italia.com Pec: colibriitaliasrl@pec.it;
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato e/o Contraente: all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli *Assicuratori* si obbligano a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un atto illecito che abbia involontariamente causato a *Terzi* – compresi i clienti - *Danni patrimoniali* nell'esercizio dell'attività professionale di Perito Assicurativo regolarmente iscritto al relativo Albo o Ruolo.

Le garanzie sono altresì estese ai *Danni patrimoniali*, cagionati da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere, ferme le eventuali esclusioni e limitazioni di polizza.

Restano fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Le garanzie si intendono operanti anche per l'attività di liquidazione, così come disciplinata dalle leggi vigenti.

Art. 17.1 - Privacy

Le garanzie si intendono operanti anche per i *Danni Patrimoniali* cagionati dall'*Assicurato* a *Terzi*, compresi i Clienti, in conseguenza dell'errata applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia è prestata con un sottolimite pari € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno e per sinistro.

Art. 17.2 - Perdita di documenti

Le garanzie si intendono operanti anche per le *Richieste di risarcimento* collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di documenti quali atti, certificati, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma, eccetto il formato elettronico, la cui custodia era stata affidata all'*Assicurato*, ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata nel *Modulo di Polizza*.

Restano in ogni caso escluse le obbligazioni, i titoli di credito, le banconote e le cambiali.

Le garanzie si intendono estese ai costi e le spese sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o restaurare i documenti danneggiati o persi, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Le garanzie di cui al presente paragrafo sono prestate con un sottolimite di *indennizzo* pari ad € 200.000 per ogni *Richiesta di Risarcimento* e per *Periodo di Assicurazione*.

Art. 17.3 - Perizie, consulenze e certificazioni

Le garanzie si intendono operanti anche per i *Danni patrimoniali* cagionati a *terzi*, in relazione allo svolgimento da parte dell'*Assicurato* di perizie, consulenze e certificazioni.

Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% (10 percento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Art. 17.4 - Ingiuria e diffamazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21 – Esclusioni lett.g), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato o da taluna delle persone del cui operato egli sia tenuto a rispondere limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute, entro il limite di euro 20.000,00 per sinistro (fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 12 – Diritto di Surrogazione).

Art. 17.5.1 – Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21 – Esclusioni lett.t), le garanzie si intendono operanti per i *Danni corporali, Danni materiali, e Danni patrimoniali* cagionati a *Terzi*, dei quali l'*Assicurato* sia civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che in eventuali sedi secondarie stabili. Sono compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti del cui fatto l'*Assicurato* debba rispondere.

La garanzia è prestata con l'applicazione di un Limite di Indennizzo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni *Richiesta di risarcimento* e per anno assicurativo.

Si intendono comunque esclusi:

- a) Danni materiali sofferti dall'Assicurato come conseguenza di fuoriuscita d'acqua per guasto o rottura di impianti tecnici idrici, igienici, di riscaldamento;
- b) Danni materiali inclusi i danni cagionati da furto o incendio a beni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto all'Art. 17.2 Perdita di Documenti;



- c) Danni di qualsiasi natura occorsi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, elevazione e demolizione;
- d) Danni di qualunque natura derivanti dalla circolazione di qualunque veicolo.

Art. 17.5.2 - Responsabilità civile verso i prestatori d'opera - dipendenti (RCO)

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), all'INAIL, all'INPS e al soggetto danneggiato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti, durante il periodo di validità della presente copertura assicurativa, da prestatori di lavoro, intesi come tali tutte le persone fisiche, dipendenti o non, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

A titolo meramente esemplificativo, sono prestatori di lavoro i dipendenti con qualunque tipologia contrattuale (lavoro a tempo indeterminato, determinato, intermittente, ripartito, part-time, apprendistato, contratto di inserimento), i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori a progetto e occasionali, i lavoratori con contratto di prestazione d'opera, gli Amministratori della Contraente, escluso il legale rappresentante.

È compresa anche l'azione di regresso dell'INAIL e dell'INPS ai sensi dell'art. 1916 c.c.

La garanzia non opera per i c.d. mobbing/ bossing/ straining e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante.

Alla presente garanzia si applica l'art. 1917 c.c., pertanto gli *Assicuratori* sono obbligati a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un *Terzo*, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

La garanzia è prestata con l'applicazione di un Limite di Indennizzo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni *Richiesta di risarcimento* e per anno assicurativo e con una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Art. 17.6 - Sanzioni fiscali

A parziale deroga di quanto stabilito all'art. 21 – Esclusioni lett. e), le garanzie si intendono operanti anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in caso di sanzioni fiscali comminate ai Clienti, e riconducibili ad errori od omissioni colposi commessi dall'Assicurato stesso nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 18 – <u>Limiti di indennizzo – Franchigia - Scoperto</u>

Le garanzie di *Polizza* sono prestate nei *Limiti di indennizzo* ed eventuali sottolimiti di *indennizzo* indicati nel *Modulo di Polizza*. Ove nello stesso siano indicati una *Franchigia* o uno *Scoperto*, il relativo importo si intende a carico dell'*Assicurato*, e gli *Assicuratori* indennizzeranno la quota di *Danno risarcibile* in eccesso alla *Franchigia* o *Scoperto* applicabile.

Qualora gli Assicuratori abbiamo anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della Franchigia, l'Assicurato si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori.

Il *Limite di Indennizzo* di un *Periodo di assicurazione* non si cumula con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Il *Limite di Indennizzo* convenuto per ogni *Richiesta di risarcimento* e per anno assicurativo, resta unico anche nel caso di corresponsabilità dei singoli Professionisti associati con il *Contraente/Assicurato* o tra loro.

Art. 19 - Responsabilità solidale

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato, al netto dell'eventuale franchigia/scoperto previsti dalla Polizza.

Art. 20 - Clausola di raccordo

Nel caso in cui la presente *Polizza* ne sostituisca o rinnovi un'altra stipulata con i medesimi *Assicuratori*, ovvero ne riprenda senza soluzione di continuità una disdettata (sempre con i medesimi *Assicuratori*), le relative garanzie saranno valide anche con riferimento ai comportamenti posti in essere durante la validità della *polizza* sostituita, rinnovata o disdettata, sempreché le richieste di risarcimento che ne derivino vengano notificate all'*Assicurato* e da questi agli *Assicuratori* durante il *Periodo di validità* indicato nel *Modulo di Polizza*.



Art. 21 - Esclusioni

Le garanzie non operano:

- a) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti dall'esercizio da parte dell'*Assicurato* di attività diverse da quelle indicate nel *Modulo di polizza*;
- b) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza, che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
- c) a favore di un *Assicurato* che non sia autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare le attività indicate nel *Modulo di Polizza*, oppure che sia stato colpito da provvedimento di sospensione, revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività.

Le garanzie restano in ogni caso operanti in relazione alle *Richieste di Risarcimento* riferibili ad *Atti Illeciti* commessi prima della data del provvedimento.

L'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori le circostanze di cui sopra entro 7 giorni dalla data di accadimento, fornendo copia della relativa documentazione.

Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:

I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;

II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;

- d) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'*Assicurato*, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi;
- e) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari inflitti direttamente all'Assicurato, o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'art. 17.6;
- f) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'*Assicurato* ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- g) per le Richieste di risarcimento derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione;
- h) quando il Contraente è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- i) per Richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447);
- j) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti dalla omissione nella stipula o modifica di assicurazioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- k) per le richieste di risarcimento dovute a:
 - i. la perdita, il danneggiamento, la distruzione, distorsione, cancellazione, corruzione o alterazione dei DATI ELETTRONICI per qualsiasi causa (inclusi, a titolo esemplificativo, VIRUS INFORMATICI) o perdita di possibilità di utilizzo, riduzione della funzionalità, della disponibilità o guasto alla sicurezza di qualsiasi sistema informatico, hardware, programma, software, raccoglitore di dati, microchip, circuito integrato o dispositivo simile in apparecchiature informatiche o non informatiche, nè costi, spese di qualsiasi natura risultanti da ciò, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza alla perdita.
 - ii. per DATI ELETTRONICI si intendono fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per comunicazioni, interpretazione o elaborazione mediante elaborazione di dati elettronici ed elettromeccanici o apparecchiature controllate elettronicamente; si intendono compresi programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e la manipolazione di dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.
 - iii. per VIRUS INFORMATICO si intende un insieme di istruzioni o codici corruttivi, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso un insieme di istruzioni o codici non autorizzati introdotti in modo doloso, programmatico o altro, che si propagano attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. A titolo esemplificativo e non esaustivo per COMPUTER VIRUS si intendono anche i c.d. "cavalli di Troia" e "bombe a tempo o logica";
- l) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) per le Richieste di risarcimento dovute a perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate o contribuite da o derivanti da:



- i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto nucleare o dalla combustione di combustibile nucleare.
- ii. le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto nucleare, reattore o altro assemblaggio nucleare o componente nucleare di esso.
- iii. qualsiasi arma o dispositivo che impieghi fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o forza o materia radioattiva.
- iv. le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi materia radioattiva. L'esclusione in questa sottoclausola non si estende agli isotopi radioattivi, diversi dal combustibile nucleare, quando tali isotopi vengono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o altri simili scopi pacifici.
- v. qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.

Questa esclusione è considerata essenziale e prevalente su qualsiasi cosa contenuta in questa assicurazione in contrasto con essa.

- n) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da qualsiasi responsabilità effettiva o presunta di qualsiasi tipo per qualsiasi pretesa in relazione a perdite o danni direttamente o indirettamente causati da, derivanti da, risultanti da, o conseguenza della natura pericolosa dell'amianto o di qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi quantità o in qualunque modo connesso o al quale abbia contribuito la presenza di amianto;
- o) per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni o perdite causati direttamente o indirettamente da, avvenuti
 attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la
 guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato o confisca o
 nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da parte o per ordine di qualsiasi governo
 o autorità pubblica o locale;
- p) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da danni o perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altro causa o evento che concorrono contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno. Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o la minaccia della stessa, di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, che agiscano da soli o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o governo(i), impegnato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere il pubblico, o qualsiasi parte del pubblico, in una situazione di minaccia o costrizione. Questa esclusione riguarda anche perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo relativa a qualsiasi atto di terrorismo. Se gli Assicuratori affermano che a causa di questa esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta da questa assicurazione, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione sia ritenuta non valida o inapplicabile, il resto rimarrà pienamente in vigore;
- q) per le *Richieste di Risarcimento* svolte nei confronti dell'*Assicurato* da parte di collaboratori, dipendenti e praticanti che si siano avvalsi delle prestazioni dell'*Assicurato*, salvo che siano state regolarmente fatturate;
- r) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*;
- s) per i danni di qualsiasi natura, sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti: ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.



- t) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da *Danni Corporali o Danni Materiali*, salvo quanto previsto all'art. 17.5.1 Responsabilità civile verso terzi nella conduzione dello Studio e dall'art. 17.5.2. RCO;
- u) per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'*Assicurato* ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto);
- v) Per Richieste di Risarcimento derivanti dall'attività peritale svolta per conto degli Assicuratori;
- w) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o assistiti da parte dell'*Assicurato*, di sue società o di suoi sub-appaltatori;
- x) per le Richieste di Risarcimento in qualunque modo derivanti da o connesse a Rischi dell'Energia Nucleare sia che tali rischi siano sottoscritti direttamente a titolo di assicurazione e/o tramite Pool e/o Associazioni. Per tutti i fini delle presenti condizioni di polizza, per Rischi dell'Energia Nucleare si intendono tutte le assicurazioni dirette o a favore di terze parti (diverse dall'RCO) in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di una centrale nucleare. Reattori nucleari, edifici di reattori e impianti e apparecchiature ivi contenuti in qualsiasi sito diverso anche diverso da una centrale nucleare.
 - II. Tutte le Proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al precedente punto (I)) utilizzati o che sono stati utilizzati per a) la produzione di energia nucleare o (b) la produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. Qualsiasi altra Proprietà assicurabile da parte di un Pool e/o Associazione locale di assicurazione nucleare, ma solo ai fini dei requisiti di quel Pool e/o Associazione locale.
 - IV. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti in (I) a (III), a meno che tali assicurazioni escludano i pericoli di irradiazione e contaminazione da Materiale Nucleare.

Salvo quanto indicato, i rischi dell'energia nucleare non includono:

- Qualsiasi assicurazione relativa alla costruzione o montaggio o installazione o sostituzione o riparazione o manutenzione o smantellamento della Proprietà come descritto da (I) a (III) sopra (compresi gli impianti e le attrezzature degli appaltatori).
- ii. qualsiasi Guasto al Macchinario o altra assicurazione o assicurazione di Ingegneria che non rientri nell'ambito di (i) di cui sopra. Sempre che tale assicurazione escluda i pericoli dell'irradiazione e della contaminazione da materiale nucleare.

Tuttavia, l'esenzione di cui sopra non si estende a:

- a) La fornitura di qualsiasi assicurazione in relazione a materiale nucleare, qualsiasi proprietà nella zona o area ad alta radioattività di qualsiasi installazione nucleare a partire dall'introduzione di materiale nucleare o per gli impianti di reattori a partire dal caricamento del combustibile o dalla prima criticità, ove concordato con il pool di assicurazione nucleare locale e/o l'associazione.
- b) La fornitura di qualsiasi assicurazione o per i pericoli sotto indicati:
 - fuoco, fulmine, esplosione,
 - terremoto,
 - aeromobili e altri dispositivi o oggetti aerei sganciati da lì,
 - irradiazione e contaminazione radioattiva,
 - qualsiasi altro rischio assicurato dal relativo Pool e/o Associazione di Assicurazione Nucleare locale, in relazione a qualsiasi altra Proprietà non specificata al precedente punto (1) che implichi direttamente la produzione, l'uso o lo stoccaggio di Materiale Nucleare a partire dall'introduzione di Materiale Nucleare in tale Proprietà;

Ai fini della presente elusione le definizioni sono le seguenti:

"Materiale nucleare" significa:

- i) combustibile nucleare, diverso dall'uranio naturale e dall'uranio impoverito, in grado di produrre energia mediante un processo a catena autosufficiente di fissione nucleare al di fuori di un reattore nucleare, da solo o in combinazione con altro materiale, e
- (ii) Prodotti o rifiuti radioattivi.

"Prodotti o rifiuti radioattivi" indica qualsiasi materiale radioattivo prodotto in, o qualsiasi materiale reso radioattivo dall'esposizione alle radiazioni accessorie alla produzione o all'utilizzo di combustibile nucleare, ma non include i radioisotopi che hanno raggiunto la fase finale di fabbricazione in modo da essere utilizzabile per qualsiasi scopo scientifico, medico, agricolo, commerciale o industriale.

"Installazione nucleare" significa:

- (i) qualsiasi reattore nucleare,
- (ii) qualsiasi fabbrica che utilizza combustibile nucleare per la produzione di materiale nucleare, o qualsiasi fabbrica per la lavorazione di materiale nucleare, inclusa qualsiasi fabbrica per il ritrattamento di combustibile nucleare irraggiato, e



(iii) qualsiasi struttura in cui è immagazzinato Materiale Nucleare, diverso dallo stoccaggio accessorio al trasporto di tale materiale.

"Reattore nucleare" indica qualsiasi struttura contenente combustibile nucleare in una disposizione tale che un processo a catena autosufficiente di fissione nucleare possa avvenire al suo interno senza una fonte aggiuntiva di neutroni.

"Produzione, uso o stoccaggio di materiale nucleare" indica la produzione, la fabbricazione, l'arricchimento, il condizionamento, la lavorazione, il ritrattamento, l'uso, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smaltimento di materiale nucleare.

"Proprietà" indica tutti i terreni, gli edifici, le strutture, gli impianti, le attrezzature, i veicoli, i contenuti (inclusi ma non limitati a liquidi e gas) e tutti i materiali di qualsiasi tipo, fissi o meno.

Per "Zona o Area ad alta radioattività" si intende:

- (i) per le centrali nucleari e i reattori nucleari, la nave o la struttura che contiene immediatamente il nucleo (compresi i suoi supporti e rivestimento) e tutto il suo contenuto, gli elementi di combustibile, le barre di controllo e il deposito di combustibile irradiato, e
- (ii) per gli impianti nucleari non reattori, qualsiasi area in cui il livello di radioattività richieda la fornitura di uno scudo biologico;
- y) per i Danni Punitivi: non saranno in nessun caso considerati indennizzabili ai termini della presente polizza i c.d. "Danni Punitivi/esemplari/multipli" neanche qualora la condanna derivi da fatti o responsabilità che sarebbero assicurati ai termini della presente polizza;
- z) per le Richieste di risarcimento dovute a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa (sia che tale perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa sia stata subita da un assicurato o da una terza parte) di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causata da, contribuito da, risultante da, derivante da, in connessione o comunque in qualsiasi modo direttamente o indirettamente imputabile a:
 - a) Coronavirus; e
 - b) Malattia da coronavirus (COVID-19); e
 - c) Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2); e
 - d) qualsiasi mutazione o variazione di a), b) o c) di cui sopra; e
 - e) qualsiasi malattia infettiva designata o trattata come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità;
 - f) qualsiasi timore o anticipazione di quanto sopra a), b), c), d) od e), indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra seguenza;
- aa) per il pagamento di qualsiasi indennizzo derivante da qualsiasi atto di terrorismo direttamente o indirettamente causato, coadiuvato da, derivante da, o connesso a inquinamento o contaminazione biologica, chimica, radiologica o nucleare; Valgono altresì le seguenti limitazioni:
- bb) Gli Assicuratori non saranno in nessun caso obbligati a fornire copertura né a pagare alcun reclamo o fornire alcun beneficio ai sensi delle presenti condizioni di polizza, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale reclamo o la fornitura di tale beneficio esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione divieto o restrizione ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- cc) Qualora i supporti di elaborazione dati elettronici fossero assicurati dal presente Contratto e subiscano perdite fisiche o danni assicurati dal presente Contratto, la base di valutazione sarà il costo dei supporti vergini più i costi di copia dei DATI ELETTRONICI dal backup o dagli originali di un precedente generazione. Questi costi non includono la ricerca e l'ingegneria né i costi di ricreazione, raccolta o assemblaggio di tali DATI ELETTRONICI. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto vuoto. Tuttavia, la presente polizza non indennizzerà alcun importo relativo al valore di tali DATI ELETTRONICI né all'assicurato né a qualsiasi altra parte, anche se tali DATI ELETTRONICI non potranno essere ricreati, raccolti o assemblati.

Le esclusioni previste alle lett. k, m, n, o, p, x, z, aa, bb, cc, operano in deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle presenti condizioni di polizza, nel modulo di polizza, o in qualsiasi appendice di polizza.

Art. 22 – Gestione del contratto – clausola broker

Con la sottoscrizione, il *Contraente/Assicurato* conferisce al proprio Broker indicato nel *Modulo di Polizza* il mandato a rappresentarlo nella gestione del presente contratto.

Gli *Assicuratori* hanno autorizzato Colibrì Italia S.r.l, Intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, sezione A nr. A000591666 con sede legale in Milano, alla via Niccolò Copernico, 8 – 20125 Milano, a ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla gestione del presente contratto.

È convenuto pertanto che:



- a. Ogni comunicazione fatta da Colibrì Italia S.r.l al Broker indicato nel *Modulo di Polizza* si considererà fatta dagli *Assicuratori* al *Contraente/Assicurato*;
- b. Ogni comunicazione fatta dal Broker indicato nel *Modulo di Polizza* a Colibrì Italia S.r.l , si considererà fatta dal *Contraente/Assicurato* agli *Assicuratori*.



CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA

(valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza, o in una apposita Appendice, e dietro versamento del relativo premio)

A. Garanzia Postuma decennale (legge 124/2017 cd. Legge sulla concorrenza)

In caso di morte, invalidità, pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione definitiva dell'attività per sua libera volontà e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall'albo professionale per motivi disciplinari), le garanzie si intendono estese alle *Richieste di risarcimento* pervenute all'*Assicurato* od ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della *Polizza*, per *atti illeciti* commessi dall'Assicurato, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il *Periodo di Assicurazione* compresa l'eventuale *Retroattività* e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati.

Per i *Danni risarcibili* in base alla presente estensione di garanzia, il *Limite di indennizzo* indicato nel *Modulo di Polizza* costituirà la massima esposizione degli *Assicuratori* per l'intero periodo di copertura postuma.

In caso di Società, le condizioni di cui sopra sono applicabili individualmente a ciascun *Assicurato*. Restano in qualunque caso fermi gli obblighi stabiliti in capo all'*Assicurato* dall'art. **11 – Obblighi delle parti in caso di** *Richiesta di risarcimento*.

B. Attività di Patrocinatore Stragiudiziale

Qualora l'Assicurato abbia dichiarato di effettuare l'attività di "Patrocinatore Stragiudiziale", abbia indicato il fatturato conseguito per tale attività, ed abbia versato il sovrappremio richiesto, le garanzie si intendono estese all'attività di Patrocinatore Stragiudiziale.

Sono operanti tutte le condizioni generali e particolari di Polizza.

Restano in ogni caso escluse, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 21 – Esclusioni, le *Richieste di Risarcimento* che dovessero interessare attività promosse dall'*Assicurato* contro assicuratori dai quali l'*Assicurato* stesso abbia ricevuto mandato professionale di Perito Assicurativo.

Colibrì Italia S.r.I
Paolo Egidio Mario Bacan
(Amministratore Delegato)

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di avere letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 - Validità temporale delle garanzie - Clausola Claims made - Garanzia postuma

Art. 3 - Altre Assicurazioni

Art. 6 - Recesso in caso di Richiesta di risarcimento

Art. 7 – Durata e Rinnovo dell'Assicurazione

Art. 11 – Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di risarcimento / Circostanza

Art. 14 - Mediazione

Art. 18 – Limiti di indennizzo – franchigia/scoperto

Art. 21 - Esclusioni

Colibrì Italia S.r.I
Paolo Egidio Mario Bacan
(Amministratore Delegato)



Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale Periti Assicurativi

Professionale Periti Assicurativi									
QUESTIONARIO N.									
CONTRAENTE					CODICE FISCALE				
INDIRIZZO				P.IVA					
CITTÀ				САР	PROVINCIA				
ATTIVITÀ ESERCITATA:	A ESERCITATA: PERITO ASSICURATIVO								
ANNO INIZIO ATTIVITÀ	:		NUMERO ISCRIZIONE	ALBO:		ANNO ISCRIZIONE A	LBO:		
FATTURATO DI RIFERIN	FATTURATO DI RIFERIMENTO: ANNO FATTURATO:								
MASSIMALE PER SINIST	TRO E PER ANNO:								
FRANCHIGIA:									
SCOPERTO PER TUTTI I	SINISTRI:								
RETROATTIVITÀ (anni):									
			Tipologia d	i attività	ì				
Condizioni Particola	ri soggette a pattuiz	zione espressa							
ATTIVITÀ			OPERANTE	FATTURA	TO CONSUNTIVO	FATTURATO	PREVENT	ivo	
Attività di patrocina	tore stragiudiziale								
			Soggetti as	cicurati					
			30ggetti as	sicuiati					
Assicurati									
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PARTITA IVA		ANNO INIZIO ATTIV	/ITÀ ANNO ISC	CRIZIONE	N. ISCRIZIONE	
Sedi Secondarie									
VIA			CITTÀ		CAP	PROVINCIA			
			Informazioni proces	donti oc	ricurativi				
			Informazioni preced	Jenu as	Sicurativi				
Il Proponente ha so	ttoscritto o è stato a	assicurato per la F	Responsabilità Civile Pro	fessionale					
COMPAGNIA	DATA IN	NIZIO DATA S	CADENZA MASSIMALE	RET	ROATTIVITÀ PREI	MIO PAGATO NUM	IERO ANN	I COPERTURA	
Al Proponente sono state rifiutate le seguenti coperture assicurative per la Responsabilità Civile Professionale COMPAGNIA ANNO RICHIESTA MOTIVAZIONE									
COMPAGNIA	ANNO R	AICHIESTA MC	OTIVAZIONE						



Informazioni sinistri e circostanze

- 1	Proponente n	egli ultimi 5 (cind	que) anni (o an	che in epoca anteceder	e promosse azioni volte ad accert nte qualora le suddette richieste d ate all'Assicuratore. I seguenti sin	li risarcimento e/o azior	ni perdurino	
	DATA EVENTO	DATA PRIMA RICHIESTA DI	IMPORTO RICHIESTO	DESCRIZIONE SINISTRO			ATO IISTRO	DENUNCIATO ALLA COMPAGNIA
		RISARCIMENTO						
- 1	-	civile o penale o	_		dai quali possano derivare richies te all'Assicuratore. Le seguenti cir			
ı	DATA EVENTO		STAT	O DELL'EVENTO	DESCRIZIONE EVENTO			
_								
	Dichiarazione							
(I) (II	di aver co l) che le inf ll) nessuna	ompreso le carat ormazioni conte informazione ine	teristiche della nute nel prese rente il rischio			•		elle altre informazioni
		di essere stato a essa così come co		mpilare il presente ques	stionario anche per conto degli alt	ri collaboratori e che gli	assicurandi	hanno preso visione e
Si al	impegna ad i la compilazion	nformare tempes	stivamente gli Jestionario e ric		ventuale variazione delle informa ione del presente preventivo non i			
Pr	roponente/Co	ntraente						
Da	ata							